

AVV. LUCIA MARIA ROSARIA MORLINI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
VIALE OFANTO 301  
71121 FOGGIA  
TEL 3286828922 -FAX 0881638561  
PEC: [morlini.luciamariarosaria@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:morlini.luciamariarosaria@avvocatifoggia.legalmail.it)  
EMAIL: [marilumorlini@libero.it](mailto:marilumorlini@libero.it)

## TRIBUNALE DI FOGGIA

### PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, I COMMA, L. 3/2012

I signori

rapp.ti e difesi, giusta mandato in calce al presente atto e del quale è parte integrante, dall'avv. Lucia Maria Rosaria Morlini, C.F.: MRLLMR70E65D643D, domiciliati per la presente procedura presso lo studio di quest'ultima in Foggia al Viale Ofanto n. 301, la quale, ai sensi degli art. 133 e 134 c.p.c, dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 0881-638561, o indirizzo PEC: [morlini.luciamariarosaria@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:morlini.luciamariarosaria@avvocatifoggia.legalmail.it)

#### Premesso che

- i signori  tra loro legati da rapporto di coniugio in regime di comunione dei beni, trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge n. 3 del 27/01/2012, così come modificata e, non ricorrendo cause ostative, in data 06/03/2020 hanno depositato, presso la Segreteria dell'OCC Commercialisti Foggia, a mezzo del sottoscritto procuratore, avv. Lucia Maria Rosaria Morlini, istanza per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento;
- per la procedura in questione, protocollata al n. 509/2020 – OCC-E del 06/03/2020, l'OCC Commercialisti Foggia ha provveduto alla nomina della Dott.ssa Alessandra SALERNO, nata a Foggia il 10/07/1973 - C.F. SLRLSN73L50D643W, con studio in Foggia alla Via Mario Natola n. 29/S, nella qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento;
- considerato che, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 2, lett. a), Legge n. 3/2012, i sottoscritti debitori si trovano nello stato di crisi da sovraindebitamento essendosi manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da rendere impossibile l'adempimento delle obbligazioni assunte, secondo i termini e le condizioni



originariamente pattuite, ricorrendo tutti i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge in materia di sovraindebitamento;

- i debitori, pertanto, per il tramite ed avvalendosi dell'assistenza professionale del Gestore della crisi, nominata come sopra specificato, si sono determinati a presentare istanza al Tribunale di Foggia ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, L. 3/2012, al fine di essere ammessi alla procedura di accordo con i creditori che rappresentino almeno il 60% dell'intera massa debitoria, onde ottenerne l'omologa;
- i signori [ ] non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persone fisiche che non hanno mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno degli strumenti di composizione della crisi di cui alla L. n. 3/2012;
- non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- la famiglia [ ] dei quali solo il [ ] è percettore di reddito di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato, assunto presso la [ ] è priva a tutt'oggi di occupazione. A questi si aggiungono due figli ([ ] e [ ]);
- i debitori non sono proprietari di beni immobili e vivono in un appartamento di proprietà [ ] [ ];
- le crescenti esigenze familiari hanno indotto i Sigg. [ ] a contrarre dei finanziamenti, inizialmente regolarmente onorati, sino al sopraggiungere della crisi della Società del [ ] presta la propria attività lavorativa e che, a partire dal [ ], lo ha posto in cassa integrazione, intaccando conseguentemente la capacità di reddito dell'intero nucleo familiare e la possibilità di onorare regolarmente le obbligazioni assunte alle scadenze previste. Da qui l'esigenza di assumere nuovi impegni finanziari, via via di importo più elevato, tutti unicamente rivolti ad estinguere le vecchie posizioni debitorie ed attivarne di nuove, nello strenuo tentativo di affrontare e superare il periodo irrimediabilmente gravoso di indigenza, giungendo ad accumulare, di conseguenza, una debitoria complessiva di €115.185,54, con l'inevitabile capitolazione verso lo squilibrio finanziario e l'inadempimento delle obbligazioni assunte non essendo stato più possibile rispettarne le scadenze;



- il sig. [ ] allo stato attuale percepisce un reddito annuo netto di €26.492,34 (fonte CU 2020 – anno d'imposta 2019 sostituito [ ]), che su base mensile si attesta mediamente intorno ad € 2.207,70 1, mentre la [ ] è ancora disoccupata e casalinga; i figli, [ ], [ ] diplomati sono rispettivamente, attualmente in cerca di occupazione [ ], è in procinto di iniziare l'esperienza universitaria presso la [ ] di Foggia, per il conseguimento del relativo Diploma di Laurea Triennale;
- I debitori non dispongono di proprietà immobiliari, continuano a vivere presso l'alloggio [ ] [ ] al quale corrispondono mensilmente il canone di locazione pari ad € 185,00, e dispongono di due automezzi, entrambi intestati al [ ] i quali per data di immatricolazione non hanno alcun valore di mercato: [ ] [ ];
- Le spese familiari sono relative alla locazione dell'abitazione, alle utenze energetiche, condominio e Tassa sui Rifiuti, oltre alle spese di carattere alimentare e di ordinario consumo, oltre alle spese di gestione delle autovetture [ ] destinate ad un utilizzo personale del Sig. [ ], ed inoltre dall'anno 2020 la famiglia [ ] sosterrà una spesa aggiuntiva con riferimento alle tasse universitarie [ ], per un totale complessivo mensile pari ad € 1.578,89, come verrà meglio specificato e documentato con il deposito dell'accordo con i creditori da parte dell'OCC nominato;
- allo stato attuale si annoverano le seguenti posizioni debitorie sintetizzate nel seguente elenco:

CREDITORE CHIROGRAFARIO	TIPOLOGIA	DEBITO RESIDUO
COMPASS BANCA S.P.A.	chirografario	€ 24.439,83
BANCA IFIS S.P.A.	chirografario	€ 28.172,91
MARATHON SPV S.R.L	chirografario	€ 52.220,53
TOWERS CQ S.R.L.	chirografario	€ 8.610,00
ATNPL'S S.P.A.	chirografario	€ 1.742,27
TOTALE CREDITI		€ 115.185,54
- considerato tutto quanto sopra esposto, la proposta di accordo di composizione della crisi, come meglio illustrata, documentata ed asseverata dall'OCC nominato, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i crediti, prevede il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 60%, proprio con l'intento di assicurare ai creditori, con ragionevole certezza, una quota di rientro del loro credito, almeno pari a quella ottenibile col perdurare dello stato di insolvenza dei debitori, garantendo nel contempo a questi ultimi un grado di dignitosa esistenza, trovando il giusto





equilibrio tra il reddito disponibile ed il debito sostenibile per il raggiungimento, in definitiva, del miglior soddisfacimento possibile della massa creditoria, così come auspicato dalla Legge 3/2012;

- a garanzia dell'esatto adempimento delle proprie obbligazioni, i debitori pongono la somma versata dal signor [ ] sul [ ] ammontante alla data del 30/06/2020 ad € 52.225,68;
- il pagamento delle somme spettanti ai creditori sarà eseguito destinando l'importo di circa € 580,00 proveniente unicamente dal reddito di lavoro dipendente del [ ] somma che rappresenta, in proporzione, buona parte del residuo netto disponibile rispetto al reddito percepito (circa il 90%), come meglio specificato nell'accordo a depositarsi dall'OCC;
- alla massa debitoria, pari complessivamente ad € 115.185,54, occorre aggiungere il compenso dovuto al Gestore della crisi da sovraindebitamento ammontante ad € 4.350,00 iva inclusa, al netto dell'acconto di € 150,00 già versato in sede di deposito dell'istanza di nomina del Gestore presso l'OCC Commercialisti Foggia, il residuo inserito nell'accordo in prededuzione;
- quindi, di seguito, in sintesi, ma come meglio specificato dall'OCC, gli esiti della ristrutturazione del debito, con stralcio del 40% del debito residuo:

Creditore Chirografario	Debito Residuo	Incidenza %	Debito Ristrutturato 60%
COMPASS BANCA S.P.A.	€ 24.439,83	21,22%	€ 14.663,90
BANCA IFIS S.P.A.	€ 28.172,91	24,46%	€ 16.903,75
MARATHON	€ 52.220,53	45,34%	€ 31.332,32
TOWERS CQ S.R.L.	€ 8.610,00	7,47%	€ 5.166,00
ATNPL'S S.P.A.	€ 1.742,27	1,51%	€ 1.045,36
TOTALE	€ 115.185,54	100%	€ 69.111,33
Compenso Gestore OCC	In prededuzione	€ 4.500 – 150 = 4.350	

**A GARANZIA** [ ] ammontante alla data del 30/06/2020 ad € 52.225,68;

- la proposta di accordo presenta degli aspetti fondamentali di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, come specificato dall'OCC;
- **si precisa, comunque, che, nel caso in cui il presente accordo non fosse sostenibile per cause non imputabili al debitore, la presente procedura potrebbe sempre trasformarsi in una procedura liquidatoria e, pertanto, i creditori non subirebbero alcun danno dall'omologazione del presente accordo;**
- l'Accordo proposto, quindi, è l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori, e nel contempo, nel rispetto dello spirito della legge, offrire la possibilità alla propria famiglia di azzerare i loro debiti.

Tanto premesso, i [ ], *ut supra rappresentati e difesi,*



## CHIEDONO

che l'Ill.mo Giudice adito del Tribunale di Foggia, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 7 e segg. della Legge n. 3/2012 Voglia:

A) Dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7, comma 1, Legge n. 3/2012 nei confronti dei

B) Fissare, ex art. 10, comma 1, L. n. 3/2012 con decreto l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni della proposta di accordo allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi;

C) Ordinare, ex art. 10, comma 2, lett. c) , L. n. 3/2012, sempre con decreto, che, sino al momento in

cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

D) In via istruttoria, oltre ai documenti citati nel corpo del presente atto, si produce, con deposito diretto da parte dell'OCC, documentazione esaminata dal Gestore della crisi ai fini della redazione della proposta di accordo specificata, come da proprio indice;

E) In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata accoglimento della procedura di accordo con i creditori, trasformare la presente procedura in liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012.

### Si producono i seguenti documenti:

1. **mandato;**
2. **nomina gestore della crisi da sovraindebitamento prot. n. 527/20 occ/u del 11/03/2020;**
3. **Documento identità** ;
4. **Documento identità** ;
5. **Documentazione a depositarsi da parte dell'OCC.**

Si dichiara che il presente giudizio ha valore pari ad € 115.185,54 e sconta il contributo fisso pari ad € 98,00.

Con osservanza.

Foggia, 30 settembre 2020

Avv. Lucia Maria Rosaria Morlini





## TRIBUNALE DI FOGGIA

*Terza Sezione Civile*

Il Giudice

designato, dott.ssa Caterina Lazzara

- letto il ricorso presentato da ,

di omologazione dell'accordo con i creditori di composizione della crisi;

- visto il proprio provvedimento dell'8/3/2021 nel quale, per mero errore materiale, l'accordo con i creditori proposto dai ricorrenti veniva qualificato come piano del consumatore, con l'effetto che sono stati emessi i provvedimenti prescritti dalla normativa per il piano del consumatore, in luogo dei provvedimenti previsti per l'accordo con i creditori, onde detto decreto va revocato;

- letta la relazione della professionista nominata ai sensi dell'art. 15, co. 9, l.3/2012, dott.ssa Alessandra Salerno, contenente anche il parere favorevole circa la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti e la valutazione di fattibilità dell'accordo proposto;

- ritenuta, ad una prima valutazione, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012 (come da ultimo modificata da D.L. n. 137/2020 conv. con modifiche da L. n. 176/2020), e non risultando, allo stato, in base alla documentazione in atti, atti in frode ai creditori;

- considerato, in merito all'istanza di sospensione:

\* che, ai sensi dell'art. 12-bis della legge n.3/2012 "Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo";

\* che a seguito alla presentazione di una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento che ad una prima valutazione appare conforme al disposto di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012, può essere accolta la richiesta di sospensione delle procedure esecutive presso terzi pendenti ai danni del  in quanto la prosecuzione di tali procedure renderebbe inutile il piano prospettato dai debitori;

\* che, nel caso di specie, in particolare, le due procedure di pignoramento presso terzi potrebbero pregiudicare effettivamente la fattibilità del piano, fondandosi quest'ultimo sulle risorse derivanti da



redditi futuri da lavoro dipendente del  che ove fossero assegnate ad esclusivo beneficio dei soli due creditori precedenti pregiudicherebbe la possibilità di soddisfare anche gli altri creditori contemplati nel piano, non mancando di considerare che trattasi di creditori tutti parimenti chirografari;

**p q m**

- Revoca il proprio provvedimento dell'8/3/2021;
- Letto l'art. 12-bis L. n.3/2012 dispone la sospensione delle procedure esecutive mobiliari **nn. 1978/2020 e 425/2018 R.G. Es.** pendenti dinanzi a questo Tribunale, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione -o di rigetto o di inammissibilità della richiesta di omologazione- diventino definitivi;
- Visto l'art. 10 L. n. 3/2012;

Fissa

l'udienza del **22 aprile 2021, ore 12.30**, innanzi a sé, per l'omologazione della proposta;

Ordina

la comunicazione della proposta e del presente decreto a tutti i creditori a cura del O.C.C. , ai sensi e nelle forme prescritte dall'art. 10, co.1, l. cit., almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art.11,co.1, l. cit., ossia del termine per le dichiarazioni di voto dei creditori; onerando l'OCC di versare nel fascicolo telematico la prova delle comunicazioni, nel termine di 5 giorni prima l'udienza;

Avvisa

i creditori legittimati al voto ai sensi dell'art.11, co.2, che dovranno far pervenire la propria dichiarazione di voto sulla proposta, debitamente sottoscritta, all'organismo di composizione della crisi, nelle modalità di cui al comma 1 dell'art.11 e non oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza, e che in caso di mancata dichiarazione si riterrà che abbiano prestato il consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata ;

Dispone

la pubblicazione della proposta e del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia;

Dispone

la pubblicazione, a cura della cancelleria, della proposta e del presente decreto nel Registro delle Imprese;

Dispone

che sino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né





essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori aventi causa o titolo anteriori alla proposta; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

Avvisa

i debitori che il presente decreto è equiparato all'atto di pignoramento, per cui essi non possono disporre dei beni sui quali è stata ordinata la trascrizione; che in ogni caso a decorrere dalla data del presente decreto sino all'omologazione dell'accordo sono inefficaci gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice rispetto ai creditori anteriori alla pubblicazione del decreto;

Dispone

che l'OCC, entro il giorno prima l'udienza, depositi telematicamente nel fascicolo:

- A) la propria relazione in formato pdf nativo digitale copiabile (ove non l'abbia già depositata in tale forma);
- B) la prova delle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 10 comma 1 (quanto alle comunicazioni via PEC, mediante deposito dei file eml delle ricevute di accettazione e delle ricevute di avvenuta consegna completi del messaggio PEC);
- C) la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2;

Riserva

ove sia raggiunto l'accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, di disporre all'udienza il seguito del procedimento con gli adempimenti di cui all'art. 12 primo comma.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte proponente ed all'O.C.C., e per gli adempimenti pubblicitari.

Foggia, 11/03/2021.

Il Giudice delegato

*dott.ssa Caterina Lazzara*



DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

IN DATA 11.03.2021

IL PUNTO DI DEPOSITO



